



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 955 c.nav.

Rinvio

Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non e' disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 29 maggio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

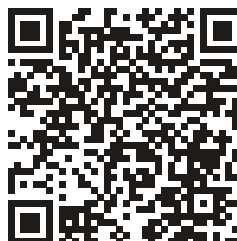
Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Terzo — Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo	Primo — Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
Capo	III — Del trasporto
Sezione	II — Del trasporto di cose
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-955-rinvio/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it